SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti recanti l'approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, nonché l'approvazione di 56 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali.

07A02736

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 marzo 2007, n. **38.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 4

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan» *sono sostituite dalle seguenti:* «la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan»;

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo»;

al comma 3, dopo le parole: «incarichi temporanei di consulenza» *sono inserite le seguenti:* «o specifiche attività» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis.* Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.

6-*ter.* In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo».

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo»;

al comma 2, dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*

«*e-bis)* al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attività di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalità di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «incarichi temporanei di consulenza» *sono inserite le seguenti:* «o specifiche attività» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «nazionalità italiana» *sono inserite le seguenti:* «, di Paesi dell'Unione europea»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale».

All'articolo 3:

dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-*bis.* Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle

Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17»;

al comma 18, le parole da: «alla lingua e alla cultura araba» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni».

All'articolo 4:

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «1.030 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.050,550 milioni di euro»;

alla lettera c), *le parole:* «10 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «24,550 milioni di euro»;

dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2193):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro della difesa (PARISI).

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 1° febbraio 2007, con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV l'8 il 15, 20, 21 e 22 febbraio 2007; il 2 marzo 2007.

Esaminato in aula il 5, 6 e 7 marzo 2007 ed approvato l'8 marzo 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1381):

Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri ed immigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, l'8 marzo 2007 con parere della Commissione 1ª per presupposti di costituzionalità, 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 marzo 2007.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª il 14, 15 e 20 marzo 2007.

Esaminato in aula il 13 e 21 marzo 2007 ed approvato il 27 marzo 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

07G0053

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2007, n. **39.**

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;

Visto il decreto 4 giugno 2002, n. 144, di seguito denominato «Decreto», adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Considerato che si è nel frattempo concluso il primo concorso, svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con il citato regolamento;

Considerato che all'esito delle procedure concorsuali è emersa l'esigenza oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento ed una più efficace organizzazione delle stesse prove d'esame, anche sotto il profilo tecnico-operativo;

Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di modificare parzialmente anche il Regolamento sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;

Considerato che la contestualità delle due modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di economia delle procedure vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonché di snellimento e di semplificazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Compiuta la comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO, APPROVATO CON DECRETO 4 GIUGNO 2002, N. 144, RECANTE LA DISCIPLINA DEL CONCORSO PUBBLICO DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie speciale - concorsi ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola «riservati» aggiungere «nonché l'assunzione dei vincitori».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) godimento dei diritti politici».

Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

«e) idoneità fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento».

«f) laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle università o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto sostituire le parole «Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con le seguenti: «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie».

Art. 4.

1. L'articolo 6 del Decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Prova preselettiva). — 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà, in relazione alla natura della domanda che può essere facile, di media difficoltà e difficile. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.».

2. L'articolo 7 del Decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva). — 1. Il Ministero dell'interno può avvalersi, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.

3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. È disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.».

3. Gli articoli 8 e 9 del Decreto sono abrogati.

4. L'articolo 10 del Decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Valutazione della prova preselettiva). — 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresì pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.».

Art. 5.

1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 sopprimere le parole: «(a partire dall'unità d'Italia)».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».

2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno;».

3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-*bis:*

«2-*bis.* La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».

4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».

5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».

Art. 7.

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Formazione della graduatoria). — 1. Il punteggio complessivo è determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.

2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.

3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.

4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni.

5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno nonché nel sito internet del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 8.

La tabella, allegata all'articolo 7, comma 4 del Decreto, è sostituita dalla seguente:

1. «Tabella dei punteggi

Risposta	Domanda facile	Domanda di media difficoltà	Domanda difficile
Giusta	1,10	1,30	1,70
Errata	-1,60	-1,20	-0,60
Omessa	-1,00	-0,70	-0,20».

Capo II

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO, APPROVATO CON DECRETO 29 LUGLIO 1999, N. 357, RECANTE NORME SUI LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI DI ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

Art. 9.

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo è applicabile» con le seguenti: «tale limite non si applica».

Aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recate la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è il seguente:

«2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo

giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.».

— Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2002.

— Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio 1999, n. 357 (Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1999, n. 245.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Accesso alla carriera prefettizia).* — 1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del *Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie* e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, *4ª serie speciale - Concorsi ed esami.* Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati, *nonché l'assunzione dei vincitori.*

3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso può essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui è indetto il concorso e nel biennio successivo.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Requisiti di ammissione al concorso).* — 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a quella stabilità dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357;

c) qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;

f) laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle università o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Commissione giudicatrice).* — 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed è composta dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di università statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel programma di esame.

2. La commissione è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il *Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.*

4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purché da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 144 del 2002, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 8 *(Archivio informatico dei quesiti).*».

«Art. 9 *(Svolgimento della prova preselettiva).*».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Prove scritte).* — 1. Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;

b) nella risoluzione di un caso in àmbito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;

c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.

2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, è stabilita in otto ore per quelle sub *a)*, in sette ore per quella sub *b)* e in quattro ore per quella sub *c).*

3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Prove orali). — 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.* L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); *legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno;* elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

2. Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.

3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».

«Art. 13 *(Prova facoltativa di lingua straniera).* — 1. Nell'àmbito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo *fino ad un massimo di 1,50 centesimi.*».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 357 del 1999, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Elevazione del limite superiore di età per la partecipazione al concorso).* — 1. Il limite di età di trentacinque anni è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età. *Tale limite non si applica* ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia; *nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*».

07G0052

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, e n. 3559 del 27 dicembre 2006;

Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticità a causa dei continui sbarchi;

Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di adottare interventi immediati atti ad assicurare la piena funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Considerato che risulta necessario ed urgente consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari, con conseguente esigenza di procedere al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Vista la nota del 6 marzo 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'8 marzo 2007 del Capo di gabinetto del Ministro dell'interno;

Vista la nota del 13 marzo 2007 del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'interno è autorizzato all'espletamento di apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico previsto dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'interno provvede al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3551/2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato previsionale del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2007, in deroga all'art. 22, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.

4. Con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 si provvede agli oneri conseguenti all'effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte delle unità di personale in servizio presso il Ministero dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3425/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze conseguenti alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all'amministrazione, nel limite massimo di tre unità, e con un compenso individuale non superiore ad € 30.000,00 annui, per lo svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all'implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, al miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, nonché per lo studio di modelli di gestione economico-finanziaria diretti alla ottimizzazione delle risorse esistenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico Ministero dell'interno U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2351 competenza anno finanziario 2007.

3. L'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, è soppresso.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attività connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, il presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzato, con propri provvedimenti, a derogare, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle disposizioni relative alle competenze territoriali delle Commissioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 1-*quater* della citata legge n. 39/1990, in deroga all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

Art. 4.

1. In ragione dell'esigenza di assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro subordinato di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, il medesimo Dicastero è autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo, nel limite massimo di € 300.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinali.

2. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 1, si provvede a carico del Ministero degli affari esteri U.P.B. 11.1.1.0 - capitolo 3031 - esercizio finanziario 2007.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Plunger Monika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Plunger Monika, nata a Bolzano (Italia) il 22 marzo 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Klinische Psychologin» e di «Gesundheitspsychologin» conseguito in Austria — come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco nella nota in atti datata 21 febbraio 2005 — ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi» sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Plunger ha conseguito il titolo accademico «Magistra der Naturwissenschaften» in data 27 gennaio 2003 presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck», titolo dichiarato equipollente alla laurea italiana in psicologia - indirizzo psicologia clinica e di comunità, con decreto dell'Università di Bolzano datato 14 maggio 2003;

Preso atto che la richiedente ha, altresì, conseguito il diploma di «Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie» presso il «Centro per la scienza e l'Istruzione superiore Schlosshofen» in data 3 luglio 2004;

Preso atto che la richiedente — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino, e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Austria;

Preso atto che la sig.ra Plunger ha documentato lo svolgimento di un tirocinio semestrale dal 3 febbraio 2003 al 12 settembre 2004 presso la Clinica universitaria di Innsbruck e dal 15 settembre 2003 al 12 marzo 2004 presso il consultorio familiare di Bolzano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo - sez. A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Plunger Monika, nata a Bolzano (Italia) il 22 marzo 1974, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02620

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, nata il 18 giugno 1980 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingeniero de Sistemas» conseguito in Venezuela e rilasciato dalla «Universidad de Los Andes» di Merida (Venezuela) in data 16 luglio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 26 maggio 2005 al n. 164.581;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Uzcategui Rondon possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Venezia in data 6 aprile 2006 con validità fino al 6 marzo 2008 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Uzcategui Rondon Beatriz Adriana, nata il 18 giugno 1980 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) reti e sistemi di telecomunicazioni.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore dell'informazione.

07A02621

DECRETO 13 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Ferro Domenico (Setaro), di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ferro Domenico (Setaro), nato il 24 febbraio 1977 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» conseguito presso la «Universidad Nueva Esparta» di Caracas (Venezuela) in data 25 maggio 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 23 gennaio 2001;

Considerato inoltre che il sig. Ferro ha documentato il conseguimento del «Master di II livello in ingegneria dell'impresa» presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, in data 15 dicembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Ferro Domenico (Setaro), nato il 24 febbraio 1977 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

07A02622

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2007.

Emissione di una prima e seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo

articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.519 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo massimo non rivalutato: 3.000 milioni di euro
decorrenza: 15 marzo 2007
scadenza: 15 settembre 2012
interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
tasso cedolare base: 1,85% annuo
rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
dietimi d'interesse: quindici giorni
commissione di collocamento: 0,30% dell'importo nominale dell'emissione

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [("gg. dal 1°m" -1) / ("gg. nel mese m")] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice $Eurostat_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice $Eurostat_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1}/IE_{n-13})^{1/12}$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente

decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2007, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 30 marzo 2007 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per quindici giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per quindici giorni.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: CANNATA

07A02831

DECRETO 22 marzo 2007.

Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-*bis* sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;

Visto l'art. 17, sesto comma, lettera *a)*, del citato decreto n. 633 del 1972, che stabilisce l'applicazione del meccanismo del reverse-charge, previsto dal quinto comma del medesimo articolo, alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, in sede di prima applicazione, una categoria di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-*bis,* nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, dall'anno d'imposta 2007, ai soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, sesto

comma, lettera *a)*, del citato decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera *a)*, del predetto decreto n. 633 del 1972.

Art. 2.

Condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria

1. I rimborsi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria a favore dei contribuenti individuati nell'art. 1, qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

a) esercizio dell'attività da almeno tre anni;

b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

2. I rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria individuata dall'art. 1, sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972 relativi allo stesso periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 31

07A02910

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2007.

Rinnovo parziale dei componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (d'ora in poi denominata «Commissione») e ne stabilisce la composizione, come modificato dall'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» e successive modifiche;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito le funzioni di competenza statale del Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 che ha delegato le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili e attività sportive, al Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive;

Considerato che parte dei componenti della Commissione hanno terminato il proprio mandato quadriennale, non rinnovabile, ex art. 3, comma 5 della legge n. 376/2000, e rispettivamente il prof. Antonio Dal Monte ex art. 3, comma 3, lettera *p)*; il prof. Dino Ponchio ex art. 3, comma 3, lettera *f)*; il prof. Carlo Tranquilli ex art. 3, comma 3, lettera *e)*; la dott.ssa Roberta Pacifici ex art. 3, comma 3, lettera *d)*;

Considerato che la dott.ssa Roberta Innamorati, componente della Commissione nominata ai sensi dell'ex art. 3, comma 3, lettera *b)*, ha terminato il proprio mandato rinnovabile ex art. 3, comma 5;

Vista la nota del 10 novembre 2006, con cui il dott. Marco Arpino, rappresentante degli atleti ex art. 3, comma 3, lettera *g)*, ha rassegnato le dimissioni;

Acquisite le designazioni del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, del Comitato olimpico nazionale italiano, e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che il dott. Piergiorgio Zuccaro, designato dall'Istituto superiore di sanità, dirigente di ricerca presso il laboratorio di biochimica clinica, ha già fatto parte della Commissione nominata con il citato decreto 12 marzo 2001, ed è stato sostituito, *ex lege* 15 luglio 2002, n. 145, con il decreto 30 dicembre 2002, senza terminare il quadriennio previsto dall'art. 3 comma 5 della legge n. 376/2000, la nomina disposta con il presente decreto si intende limitata per il periodo necessario al completamento del quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, di cui all'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 è parzialmente rinnovata come segue:

dott.ssa Roberta Innamorati, Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive ex art. 3, comma 3, lettera *b)*;

sig. Valerio Bianchini, rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori ex art. 3, comma 3, lettera *f)*;

dott. Massimo De Girolamo, rappresentante degli enti di promozione sportiva ex art. 3, comma 3, lettera *p)*;

sig.ra Josefa Idem, rappresentante degli atleti ex art. 3, comma 3, lettera *g)*;

dott.ssa Alessia Di Gianfrancesco, Comitato olimpico nazionale italiano ex art. 3, comma 3, lettera *e)*;

dott. Piergiorgio Zuccaro, Istituto superiore di sanità ex art. 3, comma 3, lettera *d)*.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
MELANDRI

07A02850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. presso la sede provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visti gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 3 del 28 novembre 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le Commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3 della citata legge n. 88/1989;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato scaduto per compiuto quadriennio di validità ed alla nomina delle Commissioni speciali;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

e) altra preminente attività istituzionale;

Considerata l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera di commercio di Bergamo;

Tenuto conto di tutti i criteri indicati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale con Circolare n. 14/95 in base alle notizie fornite dalle organizzazioni sindacali o diversamente reperite dall'ufficio;

Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridicamente tutelati;

Sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in generale e per specifici settori e rami di attività produttive;

Considerato che, per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori dipendenti non sono emerse, dai dati raccolti dall'Ufficio, novità di rilievo rispetto alla precedente ricostituzione del Comitato, per cui si ritiene di confermare il criterio seguito in tutte le precedenti occasioni di assegnare alla C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e alla F.A.B.I. la totalità dei seggi spettanti ai lavoratori dipendenti, ad eccezione di quello riservato ai dirigenti d'azienda, per il quale si riconferma l'assegnazione alla C.I.D.A. (ora Federmanager);

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni dei datori di lavoro nell'ambito dei singoli settori produttivi, per cui i tre seggi spettanti vengono così ripartiti: uno all'Unione degli industriali (settore secondario), uno all'Associazione commercianti e uno all'Associazione bancaria italiana (settore terziario);

Tenuto conto che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere: la Confederazione dei coltivatori diretti per i coltivatori diretti, l'Associazione artigiani, aderente alla Confederazione generale dell'artigianato, per gli artigiani, l'Associazione commercianti, aderente alla Confederazione generale del commercio, per gli esercenti attività commerciali;

Ciò premesso e considerato, viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

1970, n. 639 e dell'art. 44 della legge n. 88/1989, è ricostituito presso la Sede provinciale di Bergamo dell'Istituto nella seguente composizione:

a) IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI

Settore primario - Agricoltura

1. Sig. Cassina Giampiero c/o C.G.I.L. - V. Garibaldi n. 3 - Bergamo.

Settore secondario - Industria

2. Sig. Gibellini Marcello c/o C.G.I.L. - V. Garibaldi n. 3 - Bergamo;

3. Sig. Morlacchi Angelo c/o C.G.I.L. - V. Garibaldi n. 3 - Bergamo;

4. Sig. Cortinovis Gianluigi c/o U.I.L. - V. S. Bernardino n. 72/e - Bergamo;

5. Sig. Piccinini Ferdinando c/o C.I.S.L. - V. Carnovali n. 88 - Bergamo;

6. Sig. Rossini Mario c/o C.I.S.L. - V. Carnovali n. 88 - Bergamo.

Settore terziario - Commercio e Servizi

7. Sig. Lecchi Pietro c/o C.I.S.L. - V. Carnovali n. 88 - Bergamo;

8. Sig. Bigoni Domenico c/o C.I.S.L. - V. Carnovali n. 88 - Bergamo;

9. Sig.ra Selogni Ersilia c/o U.I.L. - V. S. Bernardino n. 72/e - Bergamo;

10. Sig. Scepi Franco - V. Martiri di Cefalonia n. 3 - Bergamo,
in rappresentanza della FABI.

Dirigenti d'azienda

11. Dott. Giambone Mario c/o Federmanager - V. Pascoli n. 3 - Bergamo.

b) IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO

Settore secondario - Industria

1. Dott. D'Alterio Paolo c/o Confindustria Bergamo - V. Camozzi n. 70 - Bergamo.

Settore terziario - Commercio e Servizi

2. Sig. Betti Enrico c/o Ass. commercianti - V. B. Palazzo n. 137 - Bergamo;

3. Dott. Pavone Giuseppe c/o B.P.U. Banca Popolare di Bergamo - piazza V. Veneto n. 8,
in rappresentanza dell'A.B.I.

c) IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI AUTONOMI

Coltivatori diretti

1. Sig. Pirola Bruno - V. Picasso n. 1 - Chignolo d'Isola, in rappresentanza della Coldiretti Bergamo.

Artigiani

2. Sig. Donadoni Elio c/o Associazione artigiani - V. Torretta n. 12 - Bergamo.

Esercenti attività commerciali

3. Sig.ra Proserpi Ornella c/o Ass. commercianti - V. B. Palazzo n. 137 - Bergamo.

d) Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Bergamo o un suo delegato.

e) Il Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Bergamo o un suo delegato.

f) Il Dirigente della Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Bergamo.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Tenuto conto che, dai dati in possesso dell'Ufficio, le organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere: la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale agricoltori e la Confederazione italiana agricoltori per i lavoratori autonomi del settore agricolo; l'Associazione artigiani, l'Unione provinciale artigiani e la C.N.A. per i lavoratori autonomi del settore artigiano; l'Associazione commercianti e la Confesercenti per i lavoratori autonomi del settore commercio;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite le Commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. della provincia di Bergamo che risultano così composte:

COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI

1. Dott. Marcassoli Aldo c/o Unione provinciale agricoltori - V. Rovelli n. 21 - Bergamo;

2. Geom. Rea Giorgio c/o Unione provinciale agricoltori - V. Rovelli n. 21 - Bergamo;

3. Sig. Bonomi Ivan - V. C.A. Dalla Chiesa n. 3 - Bonate Sopra, in rappresentanza della Coldiretti Bergamo;

4. Sig.ra Polini Giovanna c/o Confed. italiana agricoltori - V. Camozzi n. 83 - Bergamo.

Commissione speciale artigiani

1. Rag. Nembri Pietro - V. S. Gregorio n. 35 - Casirate d'Adda, in rappresentanza dell'Unione artigiani;

2. Sig. Consoli Angelo - V. V. Veneto n. 45 - Berzo S. Fermo, in rappresentanza dell'Unione artigiani;

3. Sig.ra Mascoli Alessandra c/o Associazione artigiani - V. Torretta n. 12 - Bergamo;

4. Rag. Loberto Salvatore c/o C.N.A. - V. S. Antonino n. 3 - Bergamo.

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Sig.ra Martellosio Anna c/o Associazione commercianti - V. B. Palazzo n. 137 - Bergamo;

2. Sig.ra Benigni Laura c/o Associazione commercianti - V. B. Palazzo n. 137 - Bergamo;

3. Sig.ra Brevi Milva c/o Confesercenti - V. G. Galli n. 8 - Bergamo;

4. Sig. Perticucci Luciano - V. Diaz n. 14 - Bergamo, in rappresentanza della Confesercenti.

Sono componenti di diritto delle Commissioni speciali:

il Direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

il Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, o un suo delegato;

il Dirigente della Sede provinciale I.N.P.S.

Il Comitato e le Commissioni composte come sopra, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 14 marzo 2007

Il dirigente della direzione provinciale del lavoro di Bergamo
SIMONELLI

07A02859

DECRETO 19 marzo 2007.

Ricostituzione della Commissione cassa integrazione salariale lavoratori edilizia ed affini della provincia di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 6 agosto 1975, n 427, concernente le norme per l'integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, con il quale è stato regolamentato il riordino degli organi collegiali dello Stato, il cui art. 4 ha previsto la riduzione del numero dei componenti delle commissioni elencate nella tabella C allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica, tra le quali è stata individuata la summenzionata commissione;

Vista la nota ministeriale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla composizione della Commissione provinciale cassa integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il precedente decreto di ricostituzione n. 417 del 23 giugno 2000;

Vista la documentazione fornita dalla D.P.L. di Foggia con la quale sono state acquisite le risultanze relative al grado di rappresentativita delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'ambito della provincia di Foggia;

Valutato il grado di rappresentatività delle OO.SS. interessate;

Considerato che a far parte della Commissione cassa integrazione salariale per i iavoratori dell'edilizia e affini sono chiamati il Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Foggia, un funzionario della Direzione provinciale del lavoro - S.I.L. di Foggia, n. 2 rappresentanti dei lavoratori di cui uno dipendente da industria edile e uno artigiano edile, n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e gli altri degli artigiani edili;

Vista la nota prot. 671 del 15 febbraio 2007 con la quale l'Associazione degli industriali di Capitanata ha designato i propri rappresentanti effettivo e supplente;

Vista la nota del 15 marzo 2007 con la quale la Federimpresa Confartigianato, sede di Foggia, ha designato i propri rappresentanti effettivo e supplente;

Viste le note prot. numeri 347 e 422, rispettivamente del 6 marzo 2007 e 19 marzo 2007, con le quali la CGIL e la CISL Territoriali di Foggia hanno designato, congiuntamente, n. 2 rappresentanti effettivi e supplenti in rappresentanza dell'industria edile e degli artigiani edili;

Ritenuta la necessità di dover provvedere al rinnovo dell'organo collegiale di cui trattasi;

Decreta:

È ricostituita fino al 22 giugno del 2008 la Commissione provinciale cassa integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini della provincia di Foggia, così composta:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Foggia - Presidente o suo delegato;

direttore della D.P.L. di Foggia o suo delegato - Componente;

dott. Raffaele Poliseno - Componente effettivo;

dott. Paolo Zagni - Componente supplente,

in rappresentanza dell'Associazione industriale di Capitanata;

sig. Carlo De Bellis - Componente effettivo;

sig. Emilio Celeste di Franza - Componente supplente,

in rappresentanza della Federimpresa Confartigianato di Foggia;

sig. Crescenzio Gallo - Componente effettivo;

sig. Giammatteo Melillo - Componente supplente;

sig. Giovanni Tarantella - Componente effettivo;

sig Urbano Falcone - Componente supplente,

in rappresentanza congiunta della C.G.I.L. e C.I.S.L. di Foggia.

La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia curerà l'attuazione del presente decreto.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 marzo 2007

Il direttore regionale: TANCORRE

07A02858

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalenic Marija, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kalenic Marija, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento

dei titoli di studio posseduti, cioè un diploma di maturità ad indirizzo classico, rilasciato dalla scuola media superiore «Centro per gli studi delle lingue» con sede a Zagabria (Croazia) ed un diploma di laurea in Lingua e Letteratura tedesca ed italiana conseguito presso l'Università di Zagabria, ai fini della sua iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge n. 39 del 3 febbraio 1989;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Zagabria, attestante che il diploma di maturità conseguito dall'interessata equivale, nell'ordinamento scolastico croato, ad un diploma di maturità di scuola media superiore di II/IV grado, si consegue dopo quattro anni scolastici di istruzione media superiore e consente in loco l'accesso all'immatricolazione universitaria;

Vista altresì la traduzione giurata del diploma di laurea presentato dalla stessa sig.ra Kalenic Marija, da cui si evince che la stessa ha adempiuto agli obblighi relativi al programma di studi universitari della durata di otto semestri presso la facoltà di lettere e filosofia di Zagabria, ed ha conseguito la formazione professionale superiore ed il titolo professionale di «Professoressa della lingua e letteratura tedesca e della lingua e letteratura italiana»;

Ritenuti i titoli di studio dell'interessata, per durata e contenuti formativi, ampiamente equivalenti ad un generico diploma di scuola secondaria di secondo grado così come richiesto dall'art. 2, comma 3, legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57/2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla sig.ra Kalenic Marija, nata a Zagabria (Croazia) il 4 maggio 1972, cittadina croata, i titoli di studio di cui in premessa sono riconosciuti validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A02760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone di Pachino», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino, con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Melone di Pachino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66837 del 24 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Melone di Pachino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda

avanzata dall'Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Melone di Pachino», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66837 del 24 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Melone di Pachino».

Art. 2.

La denominazione «Melone di Pachino» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 66837 del 24 novembre 2006 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Melone di Pachino», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02825

DECRETO 15 marzo 2007.

Autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - Calab», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 12 marzo 2007 dal «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - Calab», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio chimico merceologico della Calabria - Calab», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il prof. Francesco Menichini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (> 0,1 g/l ac. Tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile (> 0,05 g/l ac. Acetico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa (> 3,0 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri (> 0,01 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Estratto secco totale (0-528 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
pH (0 - 14%)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico (> 0,01% V/V)	Reg. CEE 2676/1990 1 allegato 3 paragrafo 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Zuccheri riduttori (0,5-12,4 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

07A02824

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Agroericino S.c.p.a. - Aggiornamento e integrazione agevolazioni. (Deliberazione n. 189/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali desti-

nati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 163 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Agroericino S.c.p.a. e, in particolare, il punto 1.6. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi, sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la proposta di integrazione delle agevolazioni relative al contratto di programma del Consorzio Agroericino S.c.p.a., approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 51, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0018050 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la rimodulazione di alcuni elementi del contratto e la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;

Considerato che la regione Siciliana ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale, e si è impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 30% dei contributi pubblici giudicati ammissibili;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. La tabella allegata alla delibera 2 dicembre 2005, n. 163 in cui sono riassunti gli elementi economico-finanziari del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Agroericino S.c.p.a. è sostituita dall'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.1. Gli investimenti complessivi ammissibili passano pertanto da 59.086.520 euro a 46.933.520 euro.

1.2. Ai sensi della citata delibera n. 163/2005, l'ammontare degli investimenti agevolati passa da 22.938.037 euro a 18.220,109 euro, l'occupazione aggiuntiva da 233 U.L.A. a 211 U.L.A. e le agevolazioni finanziarie passano da 14.285.000 euro a 11.413.152 euro, di cui 7.989.206 a carico dello Stato e 3.423.946 euro a carico della regione Siciliana, con un minore impegno di risorse statali pari a 2.010.294 euro.

2. Sulla quota residua di investimenti ammissibili pari a 28.713.411 euro, è approvata una agevolazione finanziaria in forma di contributo a fondo perduto, calcolata ai sensi del decreto 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle premesse, pari a 12.165.782 euro, di cui 8.516.047 euro a carico dello Stato e i restanti 3.649.735 euro a carico della regione Siciliana.

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui al punto 2., è approvato il finanziamento di 8.516.047 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 371

ALLEGATO

Contratto di programma "Consorzio Agroericino"

(importi in euro)

n.	Iniziative	Localizzazione Investimenti		Totale Investimenti Ammissibili	Delibera n. 163/2005				Integrazione agevolazioni				Occupazione
					Investimenti agevolati	Agevolazione concessa	Stato	Regione	Investimenti	Agevolazione DM 10/11/2006	Stato	Regione	U.L.A.
1	Immobiliare AG Srl	Erice	TP	738.000	296.500	179.360	125.552	53.808	451.500	191.183	133.832	57.356	4
2	Investimenti e Vacanze di O. Mazzara Sas	Valderice	TP	845.000	328.038	208.309	145.816	62.493	516.962	222.045	155.432	66.614	3
3	Orange Charter Srl	Trapani		603.000	234.091	161.527	113.069	48.458	368.909	172.179	120.525	51.654	1
4	Fedi Srl	Erice	TP	1.296.000	503.121	316.736	221.715	95.021	792.879	337.523	236.336	101.287	10
5	Nubia Agripark Srl	Paceco	TP	1.450.000	562.906	352.393	246.675	105.718	887.094	375.631	262.942	112.689	8
6	Vario Giovanna D.I.	Erice	TP	4.238.000	1.645.238	984.056	688.846	295.220	2.592.762	1.048.960	734.272	314.688	7
7	Torri de palio Srl	Erice	TP	616.000	239.138	151.818	106.273	45.545	376.862	161.830	113.281	48.549	3
8	Scaduto Rosario D.I.	Trapani		258.000	100.158	65.596	45.917	19.679	157.842	69.920	48.944	20.976	2
9	Società agro turistica Di Vita Snc di Di Vita G. & C.	Erice	TP	398.000	154.508	96.620	67.634	28.986	243.492	102.992	72.094	30.898	3
10	Romano Michele D.I.	Valderice	TP	1.921.000	745.753	456.837	319.786	137.051	1.175.247	486.963	340.874	146.089	12
11	Valenti Giuseppe D.I.	Erice	TP	813.520	315.817	205.834	144.084	61.750	497.703	219.407	153.585	65.822	7
12	Directa Srl	Erice	TP	220.000	85.406	58.450	40.915	17.535	134.594	62.305	43.614	18.692	2
13	Edimporna Srl	Custonaci	TP	1.037.000	402.575	252.876	177.015	75.863	634.425	269.554	188.688	80.866	10
14	Di Vita Manlio Ettore D.I.	Buseto Palizzolo	TP	511.000	198.378	129.959	90.971	38.988	312.624	138.529	96.970	41.559	3
15	Cala Bugutu Srl	Custonaci	TP	614.000	238.363	153.867	107.707	46.160	375.637	164.013	114.809	49.204	3
16	Azienda Agricola Di Vita SS	Erice	TP	262.000	101.711	63.440	44.408	19.032	160.289	67.624	47.337	20.287	2
17	Country Club Srl	Paceco	TP	650.000	252.337	154.543	108.180	46.363	397.663	164.734	115.314	49.420	3
18	Country Club Srl	Erice	TP	329.000	127.721	77.813	54.469	23.344	201.279	82.944	58.061	24.883	3
19	Genovese Francesco D.I.	Trapani		541.000	210.022	134.676	94.273	40.403	330.978	143.557	100.490	43.067	2
20	Masai Srl	Valderice	TP	685.000	265.925	161.639	113.147	48.492	419.075	172.299	120.609	51.690	4
21	Azienda Agricola di Burgarella M. Caterina DI	Trapani		750.000	291.158	185.196	129.637	55.559	458.842	197.407	138.185	59.222	2
22	B.A.G.A.F. di Buscaino Annamaria & C. Snc	Valderice	TP	2.170.000	842.418	515.466	360.826	154.640	1.327.582	549.458	384.621	164.837	18
23	A. & G. Tourist Srl	Ragusa		1.036.000	402.187	243.653	170.557	73.096	633.813	259.721	181.805	77.916	8
24	Airone Srl	Modica	RG	2.200.000	854.064	535.024	374.517	160.507	1.345.936	570.306	399.214	171.092	5
25	Villa Coppola Srl	Valderice	TP	2.342.000	909.190	574.565	402.196	172.370	1.432.810	612.454	428.718	183.736	5
26	Villa Guccione Srl	Custonaci	TP	964.000	374.235	235.510	164.857	70.653	589.765	251.041	175.729	75.312	6
27	Medi Hotels Srl	Modica	RG	1.520.000	590.082	379.752	265.826	113.926	929.918	404.794	283.356	121.438	5
28	Ri.Fa. Radenza Srl	Pozzallo	RG	6.625.000	2.571.898	1.602.136	1.121.495	480.641	4.053.102	1.707.787	1.195.451	512.336	27
29	Il Cortile di Oddo Angela	Custonaci	TP	294.000	114.134	71.949	50.364	21.585	179.866	76.694	53.686	23.008	3
30	Venere Srl	Erice	TP	10.410.000	4.041.277	2.559.621	1.791.675	767.946	6.368.723	2.728.624	1.910.037	818.587	35
31	F.R.A.L. Hotels Srl	Trapani		597.000	231.762	143.721	100.605	43.116	365.238	153.199	107.239	45.960	4
	TOTALE			**46.933.520**	**18.220.109**	**11.413.152**	**7.989.206**	**3.423.946**	**28.713.411**	**12.165.782**	**8.516.047**	**3.649.735**	**211**

07A02845

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere, per il mese di febbraio 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2007, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	64,7694
ALBANIA	Lek	ALL	47	125,172
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	93,4511
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	104,672
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,53003
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,32721
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,90355
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,05651
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	465,223
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,34028
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,67084
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,13866
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,30742
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,492897
BANGLADESH	Taka	BDT	174	90,2497
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,61484
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,56401
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,30742
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,7113
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2802,73
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,4503
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,08305
BRASILE	Real	BRL	234	2,74014
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,0049
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1369,38
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5310,21
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,53091
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,07208
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,2331
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	708,696
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,1326
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,57918
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2910,54
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	704,735
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,87632
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1225,25
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	679,723

CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,36123
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,30742
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,4541
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,53003
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43,6348
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,45002
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,4399
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,80148
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,6113
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,561
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,668003
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,19127
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	63,1666
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,873249
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36,6231
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,23812
GHANA	Cedi	GHC	111	12075,4
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	88,1963
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	157,601
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,668003
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	232,356
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,926961
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,53003
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,0682
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	7713,78
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	263,285
HAITI	Gourde	HTG	151	49,4561
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,7037
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,213
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,7113
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11855,5
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12073,7
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1680,87
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	88,0005
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,51574
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	162,993
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	90,9651
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,4858
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,378076
LAOS	Kip	LAK	154	12662,2
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,37972
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,70034
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1971,68
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	79,3097
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,68817
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,5181
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,3113
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2643,48
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	182,91
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,5706
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,735

MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,1307
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	350,945
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42,9189
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,3725
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,7444
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1522,09
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	33,7538
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,39364
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,37972
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	92,4924
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	23,6756
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	167,584
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,08755
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,88586
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,50331
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	79,4321
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,30742
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,96188
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6803,73
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,17143
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,89433
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,75933
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,668003
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,38235
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,406
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	716,876
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,98869
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,53452
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,668003
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8846,34
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	79,4892
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,93674
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3906,08
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,0049
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	68,2604
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	34,4897
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1781,75
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	142,097
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,53003
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,53003
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,53003
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,30742
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,37972
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	262,487
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,58811
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,18958
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,62117
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,37972
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,49609
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	43,1009
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1681,79

THAILANDIA *	Baht	THB	73	44,4342
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,60547
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,24224
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,71387
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,82596
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6798,58
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,58594
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2290,15
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	253,298
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	31,6961
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1624,99
VANUATU	Vatu	VUV	208	139,716
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2807,42
VIETNAM	Dong	VND	145	20908,8
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	259,685
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5550,8
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	326,855

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A02864

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007)**, coordinato con la legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E UMANITARI

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2007, *la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan*, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione. *Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.*

2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza *o specifiche attività* anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. *Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.*

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.

6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.

6-bis. *Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.*

6-ter. *In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di un Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto.*

7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.

8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.

8-bis. *Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo.*

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 57:

«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.»;

«56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.»;

«57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.».

— Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4, commi 1, 2 e 3-*bis*:

«Art. 2 *(Organizzazione della missione)*. — 1. (omissis).

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».

«Art. 3 *(Regime degli interventi)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. *(Omissis).*

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali).* — 1. *(Omissis).*

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. *(Omissis).*

3-*bis*. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.».

Art. 2.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247. *Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.*

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

e-bis) *al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione.*

2-bis. *Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq.*

3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui ai commi 1 e 2.

3-bis. *Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attività di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalità di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2.*

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, *assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.*

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza *o specifiche attività* anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana, *di Paesi dell'Unione europea* o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

14-bis. *I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di proceduta e prova contenuto negli statuti dei tribunali penali* ad hoc, *delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.*

Riferimenti normativi:

— La legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'1 1° agosto 2006. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione).* — 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'art. 39-*vicies bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'art. 2, comma 2, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'art. 39-*vicies bis*, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.».

Per gli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4, commi 2 e 3-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, v. riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 comma 1:

«Art. 1 *(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq). — 1. (Omissis).*

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali).* — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

— Per l'art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, v. riferimenti normativi all'art. 1.

— Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, v. riferimenti normativi all'art. 1.

— Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005. Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1:

«Art. 9 *(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).* — 1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967. Si riporta il testo degli articoli 171 e 204:

«Art. 171 *(Indennità di servizio all'estero).* — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera *a)*. Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera *b)*.

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'indennità di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'art. 189.»;

«Art. 204 *(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali).* — Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-*bis*. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del 2006.

11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del 2006.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 247 del 2006.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 247 del 2006.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.

17-bis. *Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17.*

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione *alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni* a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2006). Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Missione militare).* — 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.»

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3, 4, 5, 6, ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della citata legge n. 247 del 2006:

«Art. 2 *(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia).* — 1-2 (Omissis).

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 39-*vicies semel,* comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

d) Albania 2, in Albania.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 4, dcl decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

7. *(Omissis).*

8. *(Omissis).*

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. *(Omissis).*

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 3, lettera *d)*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'art. 39-*vicies semel*, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

20. *(Omissis).*

21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.».

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 12:

«Art. 12 *(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).* — 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

— Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997. Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:

«Art. 3 *(Cessioni di beni e servizi).* — 1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi».

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, nonché al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

2. All'indennità di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento

delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

8-bis. *In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.*

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006). Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1:

«Art. 28 *(Diarie per missioni all'estero)*. — 1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

— La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo degli articoli 1, primo comma, lettera *b)*, e 3:

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

a) (Omissis);

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;».

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

— La legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983; si riporta il testo dell'art. 2, primo comma:

«Art. 2 *(Indennità di impiego operativo)*. — Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella 1 per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974; si riporta il testo dell'art. 19, primo comma:

«Art. 19 *(Servizio di navigazione e servizio su costa)*. — Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986; si riporta il testo dell'art. 51, comma 6:

«Art. 51 [48] *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)*. — 1-5. *(Omissis)*.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se comsposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954. Si riporta il testo dell'art. 64:

«Art. 64. — La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta il testo dell'art. 25, come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197:

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40º anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34º anno di età.

5-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile).* — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale).* — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali).* — 1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) (Omissis).

f) (Omissis).

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, pari complessivamente a *1.050,550 milioni di euro* per l'anno 2007, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a *24,550 milioni di euro* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

c-bis) *quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«Art. 1. — *(Omissis)*.

1240. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— La legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1981, n. 12.

— Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A02903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco del comune di Carema dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 28 marzo 2007, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione, tenutesi nei giorni 18 e 19 marzo 2007, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2007, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune indicato in epigrafe e pertanto ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale del medesimo comune dalla regione Piemonte e alla sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta.

07A02957

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita dei «Disciplinanti di S. Giovanni Battista sotto il titolo del SS. Crocifisso e San Rocco», in Genova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita dei «Disciplinanti di S. Giovanni Battista sotto il titolo del SS. Crocifisso e San Rocco», con sede in Genova - Sestri Ponente.

07A02844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40327 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecnoindex S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Genova, Milano, Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2006 all'11 novembre 2007.

Con decreto n. 40328 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecnoteam S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 4 novembre 2007.

Con decreto n. 40329 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Texprint S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella, per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 26 febbraio 2007.

Con decreto n. 40330 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintoria specializzata di Sandigliano S.p.a., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano, per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 novembre 2007.

Con decreto n. 40331 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Valeo S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 settembre 2007.

Con decreto n. 40332 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vip Ceramica S.p.a., con sede in Castelnuovo (Trento), unità di Castelnuovo, per il periodo dal 7 novembre 2006 al 6 novembre 2007.

Con decreto n. 40333 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Speedline S.r.l., con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Bolzano (Bozen), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40334 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rossi Grafica S.r.l., con sede in Cassano d'Adda (Milano), unità di Cassano d'Adda, per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007.

Con decreto n. 40335 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Prinotti & C S.r.l., con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì, per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40336 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Manifattura Cotto Tuscania S.p.a., con sede in Serramazzoni (Modena), unità di Serramazzoni, per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 maggio 2008.

Con decreto n. 40337 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Menichetti Confezioni S.r.l., con sede in Gubbio (Perugia), unità di Gubbio, per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40338 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nylstar S.r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40339 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pasta Berruto S.p.a., con sede in Carmagnola (Torino), unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007.

Con decreto n. 40340 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Pernigotti S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di in Novi Ligure, per il periodo dall'11 settembre 2006 al 10 settembre 2008.

Con decreto n. 40341 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo Buondì Bistefani S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 40342 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Guida Monaci S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 7 agosto 2006 al 6 agosto 2008.

Con decreto n. 40343 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Irge S.p.a., con sede in Turbigo (Milano), unità di Turbigo, per il periodo dall'11 settembre 2006 al 6 agosto 2007.

Con decreto n. 40344 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industrie Confezioni Tessili S.p.a., con sede in Padova, unità di Mira (Venezia), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40345 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italian Style S.p.a., con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo), unità di Civitella in Val di Chiana, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40346 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 40347 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio Angelo Ferrarin S.p.a., con sede in Thiene (Vicenza), unità di Thiene, per il periodo dal 31 luglio 2006 al 30 luglio 2007.

Con decreto n. 40348 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio Cesare Gatti S.p.a., con sede in Camburzano (Biella), unità di Camburzano, Verrone (Biella), per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007.

Con decreto n. 40349 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio F.lli Garlanda S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40350 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 40351 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Linea Blu Italia S.r.l., con sede in Gorla Maggiore (Varese), unità di Gorla Maggiore, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 40352 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., con sede in Parma, unità di Bergantino (Rovigo), per il periodo dal 7 settembre 2006 al 7 settembre 2008.

Con decreto n. 40353 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Brioche Pasquier Brescia dal 20 settembre 2006 Bresciadolci S.p.a., con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone, per il periodo dal 28 marzo 2006 al 27 marzo 2007.

Con decreto n. 40354 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione esercizio impresa della Cesame-Ceramica Sanitaria del Mediterraneo S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 26 ottobre 2006 al 25 aprile 2007.

Con decreto n. 40355 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cotonificio di Bottanuco S.p.a., con sede in Bottanuco (Bergamo), unità di Bottanuco, per il periodo dal 30 ottobre 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 40356 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della FBM Hudson Italiana S.p.a., con sede in Terno d'Isola (Bergamo), unità di Terno d'Isola, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 40357 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Federal Mogul Ignition S.r.l., con sede in Milano, unità di Carpi (Modena), per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 40358 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fiat Powertrain Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2006 al 3 ottobre 2007.

Con decreto n. 40359 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Forneria Gaetano S.r.l., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 40360 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della New Malaga c/o Ixfin S.r.l., con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda, Marcianise (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 2006 al 5 luglio 2007.

Con decreto n. 40361 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Flait Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 13 aprile 2006 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 40362 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.T.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milazzo (Messina), unità di Milazzo, per il periodo dal 17 luglio 2006 al 14 luglio 2007.

Con decreto n. 40363 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della San Giorgio Elettrodomestici S.r.l., con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 40364 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tognana Porcellane S.p.a., con sede in Casier (Treviso), unità di Casier, per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40365 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pedrini P.P.L. S.p.a., con sede in Concesio (Brescia), unità di Concesio, Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 14 novembre 2006 al 13 novembre 2007.

Con decreto n. 40366 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano, unità di Ascoli Piceno, Mesagne (Brindisi), Nicastro (Catanzaro), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 40367 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gruppo Manerbiesi S.r.l., con sede in Manerbio (Brescia), unità di Leno (Brescia), Manerbio, per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007.

Con decreto n. 40368 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fais Italia S.p.a., con sede in Cavriana (Mantova), unità di Cavriana, per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 40369 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sicte S.r.l., con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007.

Con decreto n. 40370 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della E.V.A.M. - Ente Valorizzazione Acque Minerali S.p.a., con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 40371 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Granarolo S.p.a., con sede in Bologna, unità di Milano, Rimini, Sermoneta (Latina), Terzo (Alessandria), per il periodo dal 12 giugno 2006 all'11 giugno 2008.

Con decreto n. 40372 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Palmera S.p.a., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia, per il periodo dal 19 settembre 2006 al 18 settembre 2008.

Con decreto n. 40373 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Valdagno (Vicenza), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40374 del 26 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Calp S.p.a., con sede in Colle di Val d'Elsa (Siena), unità di Colle di Val d'Elsa, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 40431 del 27 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Almacart S.r.l., con sede in Isola del Liri (Frosinone), unità di Castelliri (Frosinone), per il periodo dal 19 ottobre 2006 al 18 ottobre 2007.

Con decreto n. 40432 del 27 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TLC - Technology Leather and Chemicals - Società in accomandita semplice, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra, per il periodo dal 19 settembre 2006 al 18 settembre 2007.

07A02843

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., in Bienno.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'organismo CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63 - Bienno (Brescia), acquisita in atti di questo Ministero in data 6 settembre 2006, prot. n. 50587, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota dell'organismo CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63, acquisita in atti

di questo Ministero in data 22 gennaio 2007, prot. n. 3435, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 gennaio 2007, prot. n. 3441, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta; Considerato che l'organismo CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2 agosto 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 24 gennaio 2007, prot. n. 4046;

L'organismo CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A02841

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo Vericert S.r.l., in Torriana.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'organismo Vericert S.r.l., con sede legale in via Uso, 20/22 - Torriana (Rimini), acquisita in atti di questo Ministero in data 24 agosto 2005, prot. n. 48840, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota dell'organismo Vericert S.r.l. con sede legale in via Uso, 20/22 - Torriana (Rimini), acquisita in atti di questo Ministero in data 4 dicembre 2006, prot. n. 70192, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta; Considerato che l'organismo Vericert S.r.l. con sede legale in via Uso, 20/22 - Torriana (Rimini), ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13 novembre 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19 dicembre 2006, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 20 dicembre 2006, prot. n. 74033;

L'organismo Vericert S.r.l. con sede legale in via Uso, 20/22 - Torriana (Rimini), è autorizzato ad emettere certificazioni CE in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza:

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A02842

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'Organismo I.N.C.S.A. S.r.l., in Roma.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del Direttore Generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 9 marzo 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'Organismo I.N.C.S.A. S.r.l. con sede legale in via M. Peroglio, 15-15/A - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 24 luglio 2006, prot. n. 44310, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Vista la nota dell'Organismo I.N.C.S.A. S.r.l. con sede legale in via M. Peroglio, 15-15/A - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 8 gennaio 2007, prot. n. 811, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta; Considerato che l'Organismo I.N.C.S.A. S.r.l. con sede legale in via M. Peroglio, 15-15/A - Roma, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26 novembre 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 24 gennaio 2007, prot. n. 4046;

L'Organismo I.N.C.S.A. S.r.l. con sede legale in via M. Peroglio, 15-15/A - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

07A02840

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Criteri per l'omogenea redazione dei conti consuntivi delle università

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° marzo 2007 è stato definito il nuovo schema di classificazione dei conti, nonché le note esplicative, al fine dell'omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

Da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto 5 dicembre 2000.

L'applicazione avverrà in sede di formulazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi per l'esercizio finanziario 2006.

Il decreto unitamente agli schemi e alle note esplicative sono disponibili sul sito www.miur.it (università - atti ministeriali

07A02863

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Farro di Monteleone di Spoleto»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dall'Associazione «Farro di Monteleone di Spoleto», con sede presso il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), corso Vittorio Emanuele, 45 - 06040, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEL «FARRO DI MONTELEONE DI SPOLETO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Farro di Monteleone di Spoleto» è riservata alla granella prodotta dalla varietà locale della specie *Triticum dicoccum* (Schubler) e che risponda ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Farro di Monteleone di Spoleto» è un ecotipo locale della specie *Triticum dicoccum* (2n = 4 x = 28), tipico della zona delimitata all'art. 3, e che ha assunto, grazie all'adattamento nel tempo al clima ed ai terreni dell'area delimitata, le singolari caratteristiche morfofisiologiche che lo distinguono dal farro ottenuto in altre zone geografiche:

habitus primaverile;

altezza della pianta inferiore a 120 centimetri;

grado di accestimento medio;

portamento semieretto a fine accestimento;

piante con culmi e foglie sottili con glaucescenza variabile da debole a media;

spiga di piccole dimensioni, tendenzialmente piatta e aristata a maturazione di colore bianco sporco;

glumelle strettamente aderenti alla cariosside;

cariosside con abbondante peluria apicale, pronunciata gibbosità, a frattura vitrea;

colore marrone chiaro ambrato, caratteristica che conferisce un particolare carattere di differenziazione, riscontrabile in tutti i prodotti anche dopo la molitura.

Il «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P. viene immesso al consumo nelle seguenti tipologie:

farro integrale: si presenta in chicchi allungati e ricurvi di colore marrone chiaro ambrato, spogliato della pula. Al palato risulta consistente e asciutto;

farro semiperlato: differisce da quello integrale solo per una leggera graffiatura (molatura) della superficie della cariosside che resta intera. Visivamente risulta più chiaro del farro integrale e al palato più morbido. Pertanto è il più indicato per minestre ed insalate di farro;

farro spezzato: è ottenuto dai chicchi di farro integrale cioè semplicemente svestiti della pula spezzando ogni chicco in più parti (tre o quattro parti) e successivamente vagliato nel calibro attraverso una macchina vagliatrice. Visivamente presenta una colorazione marrone chiaro ambrato ed un aspetto caratterizzato da scaglie vitree;

semolino di farro: è ottenuto per molitura del farro integrale, si presenta come tritello più fine dello spezzato, ma non polveroso per la sua caratteristica vitrea. Al palato si dissolve con una sensazione di pastosità. Il colorito è marrone molto chiaro.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Farro di Monteleone di Spoleto» ricade nell'area montana (di altitudine maggiore o uguale a 700 m s.l.m.) dell'area sud est della provincia di Perugia e comprende: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Monteleone di Spoleto e Poggiodomo e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cascia, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Scheggino.

La linea di delimitazione dell'areale inizia, in senso antiorario, da sud e segue il confine tra la provincia di Perugia e la provincia di Rieti, fino alla località Fonte Ruzzo. La linea risale quindi verso nord seguendo la strada doganale che collega Fonte Ruzzo alla località Fonte del Sorcio, successivamente prosegue sulla strada che si dirige verso la località Onelli, all'interno del comune di Cascia, fino alla località Chiesa di San Sisto. Prosegue poi sulla strada che si dirige a Cascia. Da Cascia procede per la strada in direzione ovest verso Roccaporena passando per località Capanne di Roccaporena, fino ad intersecare il confine amministrativo tra il comune di Cascia e il comune di Poggiodomo. Risale quindi verso nord lungo il confine amministrativo del comune di Poggiodomo, fino alla località Casali del Lago. Da Casali del Lago la linea segue la strada verso sud fino a località Forcella e di seguito località San Pietro, fino a giungere alla località Forchetta di Vallo. Da Forchetta di Vallo la linea segue la strada che passa per località Casale Montecastello e Casale Forcella, fino all'innesto con la strada provinciale n. 471 all'interno del territorio comunale di Sant'Anatolia di Narco. Il confine dell'areale procede lungo il corso della strada provinciale n. 471 in direzione sud e passando per località Caso fino a località Gavelli. Da località Gavelli la linea passa lungo la strada che si dirige verso località Romitorio di Sant'Antonio e successivamente, entrando nel comune di Scheggino, fino a località Pozzo Massarini. Da località Pozzo Massarini prosegue fino a località Immagine, poi continua in direzione sud ovest lungo il confine amministrativo della provincia di Perugia con la provincia di Terni. La delimitazione segue fino al confine con la provincia di Rieti (punto di fine e partenza).

Art. 4.

Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali, dei coltivatori/produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Lavorazioni del terreno: la lavorazione del terreno viene eseguita in ottobre-novembre per permettere ai semi delle erbe infestanti di germinare ed insediarsi dopo le piogge di fine estate. La tecnica colturale adottata è quella tradizionale, in uso da centinaia di anni: le lavorazioni principali del terreno, quali aratura e rippatura, sono autunnali o primaverili. La profondità di aratura è di 30-35 cm con rovesciamento completo della zolla; il terreno così lavorato viene lasciato «maturare» per tutto l'inverno. Prima della semina viene effettuata l'erpicatura

Semina: la semente da utilizzare per la produzione di granella, certificabile come «Farro di Monteleone di Spoleto», è compresa tra 120 e 150 kg/ha di granella vestita che deve provenire esclusivamente da coltivazioni effettuate nel territorio delimitato.

La produzione massima consentita di granella vestita di «Farro di Monteleone di Spoleto» è fissata in 3,0 tonnellate per ettaro.

Il «Farro di Monteleone di Spoleto» viene seminato a primavera, dal 1° febbraio fino al 10 maggio. La semina è fatta meccanicamente a file o a spaglio.

Concimazione, diserbo: «Farro di Monteleone di Spoleto» vengono somministrate concimazioni in copertura soltanto nei terreni meno fertili e nelle situazioni di avvicendamento più sfavorevoli. Questa consuetudine è legata sia alle abitudini dell'agricoltura locale che, a causa delle scarse potenzialità produttive dell'ambiente, fa poco uso di prodotti chimici, sia alla grande suscettibilità all'allettamento del farro, se coltivato su terreni troppo fertili. Sui terreni più poveri, o in successione a cereali ripetuti per diversi anni, al farro vengono praticate letamazioni nell'autunno precedente la semina. Il «Farro di Monteleone di Spoleto» non viene mai diserbato chimicamente.

La concimazione all'impianto è esclusivamente organica, letamica, o di derivazione letamica.

Raccolta: la raccolta avviene nei mesi di luglio, agosto, settembre. La raccolta è eseguita per mietitrebbiatura. Le produzioni sono comprese tra 0,6 e 3,0 tonnellate per ettaro di granella vestita.

Fasi successive alla raccolta: la filiera tecnologica prevede, dopo la raccolta, anche una serie di altre operazioni, diverse a seconda della tipologia da ottenere:

farro integrale: è il farro solamente decorticato ovvero viene tolta soltanto la pula esterna, si tratta della tipologia di farro lavorato che subisce meno interventi tra quelle immesse nel commercio;

farro semiperlato: è il farro intero molito esternamente con una leggera molatura della cariosside attraverso l'utilizzo di una macchina molitrice, per portare ad una riduzione dei tempi di cottura;

farro spezzato: consiste nella spezzatura, molto grossa, del farro decorticato, ottenendo come risultato una grana tradizionalmente usata per ridurre i tempi di cottura di zuppe e minestre;

semolino di farro: consiste nella molitura del farro al fine di ottenere un semolino piuttosto grezzo, con un tritello più grande della farina, ma più fine del farro spezzato.

Conservazione: il prodotto viene immagazzinato, come da tradizione, nelle seguenti modalità:

in sacchi o balloni,

in silos.

Le operazioni di coltivazione e condizionamento devono avvenire nel territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le particolari caratteristiche fisiche ed organolettiche del «Farro di Monteleone di Spoleto» e soprattutto la tipica cariosside dal colore ambrato e dalla consistenza vitrea alla frattura sono da imputare alla combinazione delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione ed in particolare ai terreni calcarei sassosi posizionati sopra ai 700 m s.l.m. che impediscono il ristagno dell'acqua nelle stagioni umide.

Le sperimentazioni e gli studi scientifici realizzati, dimostrano che l'utilizzazione della semente del «Farro di Monteleone di Spoleto» in altre zone della Valnerina dà un prodotto che col passare degli anni perde le caratteristiche specifiche diventando bianconato, a testimonianza del fatto che c'è stata una forte ecotipizzazione connessa

alla zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, causata anche da un forte isolamento geografico, tanto da costituire uno specifico ecotipo locale.

Dalle analisi sperimentali ufficiali, ne è derivata la descrizione botanica della cariosside: la descrizione morfologica prevede dimensioni medio-piccole, frattura vitrea e di colore marrone chiaro ambrato, distinguendosi dagli altri tipi di farro.

È una pianta ad *habitus* primaverile, adatta alla semina di fine inverno nelle zone montane, questo spiega il forte legame geografico ed antropologico con l'ambiente della zona delimitata all'art. 3. La conformazione dell'altopiano è origine delle particolari caratteristiche climatiche del territorio con lunghi inverni molto rigidi con frequenti gelate che si protraggono fino a maggio e pochissime settimane estive con elevate temperature diurne; condizioni climatiche alle quali resiste fruttuosamente l'ecotipo «Farro di Monteleone di Spoleto» adattatosi nel corso del tempo. Il terreno è di tipo alluvionale carsico, mediamente dotato di sostanza organica, con elevata dotazione di fosforo e bassa disponibilità di potassio.

Tali caratteristiche e condizioni hanno determinato l'individuazione della perimetrazione sopra esposta per garantire le caratteristiche organolettiche del prodotto.

A Monteleone di Spoleto, nella «tomba della biga» (tomba etrusca risalente al VI secolo avanti Cristo), sono stati rinvenuti reperti di cereali, tra cui anche cariossidi di farro appartenenti molto probabilmente proprio alla specie che tradizionalmente viene coltivata oggi a Monteleone di Spoleto, ovvero *Triticum dicoccum*, a testimonianza della sua larga diffusione e utilizzo tra le colture cerealicole di quel tempo. Nell'area in questione, la ricerca d'archivio ha consentito di recuperare e conservare prove documentali attestanti che fin dal XVI secolo la coltivazione del farro era largamente praticata, poi il suo uso si è protratto nelle consuetudini agrarie della zona nei secoli successivi fino ai nostri giorni. Un dato certo e inconfutabile conferma che nel passato la principale zona di coltivazione del farro era Monteleone e ne danno testimonianza persino i residenti nelle zone limitrofe a quella delimitata all'art. 3 sostenendo: «lo coltivano là perché fin da gli antichi romani ... questo farro di Monteleone ... qui nella zona c'è sempre stato». Gli usi tradizionali della granella di farro inquadrano meglio la dimensione storica del farro rispetto al silo ambiente. Le tecniche di preparazione dei terreni, la scelta dei tempi giusti della semina e della raccolta la cura con cui viene lavorato ed immesso al commercio nelle varie tipologie e soprattutto le numerose ricette culinarie locali che i produttori della zona hanno saputo mantenere e tramandare nell'arco degli anni aggiungono quel valore umano che più di ogni altro fattore rende tipica la denominazione di origine di un prodotto.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Farro di Monteleone di Spoleto» viene immesso al consumo in sacchetti di plastica garantiti per l'inalterabilità delle caratteristiche organolettiche e di salubrità del prodotto, del peso di ½ kg e di 1 kg e in sacchi di carta o di nailon del peso di 25 kg. Il prodotto confezionato in sacchetti di plastica viene commercializzato con la tecnica del sottovuoto, utilizzata per tutte le tipologie di prodotto, ovvero per farro integrale, semiperlato, spezzato e semolino. Le confezioni del «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P. devono rispettare tutte le norme di legge in materia di etichettatura ed in particolare dovranno essere adeguatamente sigillate. Il prodotto deve essere condizionato in modo tale da garantire una adeguata protezione. Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti atossici e conformi alla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, così come carte o stampe ivi inserite e a contatto con il prodotto.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

nome e cognome o ragione sociale, indirizzo o sede del confezionatore;

data di confezionamento;

peso netto all'origine (comunque soggetto a calo naturale);

l'acronimo D.O.P.;

la tipologia di farro confezionata secondo quanto descritto all'art. 2 del presente disciplinare di produzione;

la dicitura «Prodotto di montagna».

a) Il logo è composto da un rettangolo contenente una cornice-linea, con rapporto base/altezza= 1,15. Nella parte destra, compare la sagoma di profilo di un leone rampante con due spighe di farro sulla zampa anteriore destra. In basso vi è un campo, con in evidenza sei spighe di farro. Di fronte al leone in alto a sinistra è scritto «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P.

b) La base minima ammessa è di 2,5 cm.

c) La dicitura «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P. è ammessa sia in colore nero, sia in pantone 1805 (rosso bordeaux).

d) Tipo di caratteri: Times SC.

e) Specifiche dei colori: pantone 131 (bronzo), pantone 1805 (rosso bordeaux), nero, sfondo bianco.

Nel caso dell'utilizzazione del logo per l'etichettatura, si fa obbligo di rispettare rigorosamente le proporzioni dei caratteri, secondo la rappresentazione grafica di seguito riportata.

È comunque ammesso l'uso del logo in scala di grigi o monocromatico.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il «Farro di Monteleone di Spoleto» D.O.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione d'origine protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione d'origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della specie *Triticum dicoccum* (Schubler);

gli utilizzatori del prodotto a denominazione d'origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione d'origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/06.

07A02528

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di membri del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 29 marzo 2007, ha proclamato eletto nella IV circoscrizione (Italia meridionale) per la lista Italia dei valori - Di Pietro Occhetto, l'on. Beniamino Donnici, prendendo atto della decisione del Consiglio di Stato n. 7185 del 2006 che ha sancito l'annullamento della proclamazione dell'on. Achille Occhetto.

07A02911

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Aspirina C 10»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 15 del 28 febbraio 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRINA C 10 Compresse effervescenti con Vitamina C - dalla Grecia - con numero di autorizzazione 4554/10-02-1997.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice IP: 037349014 (in base 10) 13MTNQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 400 mg, acido ascorbico 240 mg;

eccipienti: citrato monosodico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, acido citrico anidro.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento. Mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice IP: 037349014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice IP: 037349014.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02848

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Crestor».

Estratto provvedimento UPC/II/2986 del 7 marzo 2007

Specialità Medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035885019/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885021/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885033/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885045/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885058/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885060/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885072/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885084/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885096/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885108/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885110/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885122/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885134/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885146/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885159/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885161/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885173/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885185/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885197/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885209/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885211/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885223/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885235/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885247/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885250/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885262/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885274/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885286/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885298/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885300/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885312/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885324/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885336/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885348/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885351/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885363/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885375/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885387/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885399/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885401/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885413/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885425/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885437/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885449/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885452/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885464/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885476/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885488/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885490/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885502/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885514/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885526/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885538/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885540/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885553/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885565/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885577/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885589/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885591/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035885603/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/001-003/II/016,II/20; NL/H/0343/004/II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Contestualmente al presente provvedimento si intende formalizzata anche la variazione NL/H/0343/001-003/W01 già implementata nel decreto A.I.C. n. 951 del 26 gennaio 2004.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Provisacor».

Estratto provvedimento UPC/II/2987 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035883014/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883026/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883038/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883040/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883053/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883065/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883077/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883089/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883091/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883103/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883115/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883127/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883139/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883141/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883154/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883166/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883178/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883180/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883192/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883204/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883216/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883228/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883230/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883242/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883255/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883267/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883279/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883281/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883293/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883305/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883317/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883329/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883343/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883356/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883368/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883370/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883382/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883394/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883406/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883418/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883420/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883432/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883444/M - flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883457/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883469/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883471/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883483/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883495/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883507/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883519/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883521/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883533/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883545/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883558/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883560/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883572/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883584/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883596/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035883608/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/001-003/II/016,20; NL/H/0345/004/II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle

caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Contestualmente al presente provvedimento si intende formalizzata anche la variazione NL/H/0345/001-003/W01 già implementata nel decreto A.I.C. n. 952 del 26 gennaio 2004.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Simestat».

Estratto provvedimento UPC/II/2988 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035884016/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884028/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884030/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884042/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884055/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884067/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884079/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884081/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884093/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884105/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884117/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884129/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884131/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884143/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884156/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884168/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884170/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884182/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884194/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884206/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884218/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884220/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884232/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884244/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884257/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884269/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884271/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884283/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884295/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884307/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884319/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884321/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884333/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884345/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884358/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884360/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884372/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884384/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884396/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884408/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884410/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884422/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884434/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884446/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884459/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884461/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884473/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884485/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884497/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884509/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884511/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884523/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884535/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884547/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884550/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884562/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884574/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884586/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884598/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035884600/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001-003/II/016, II/20 NL/H/0346/004/II/08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Contestualmente al presente provvedimento si intende formalizzata anche la variazione NL/H/0346/001-003/W01 già implementata nel decreto AIC n. 954 del 26 gennaio 2004.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02905

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tavanic».

Estratto provvedimento UPC/II/2990 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: TAVANIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033634015/M - «250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634027/M - «250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634039/M - «500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634041/M - «500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634054/M - «500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634066/M - «500» IV 1 flac. 100 ml soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/II/019, W17, N01; UK/H/0203/001/W16.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata:

aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche a seguito della conclusione del rinnovo europeo;

estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a: «trattamento della prostatite batterica cronica»;

«estensione delle indicazioni terapeutiche: «infezioni non complicate delle vie urinarie» solamente per il dosaggio da 250 mg.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prixar».

Estratto provvedimento UPC/II/2991 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: PRIXAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033633013 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633025 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633037 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633049 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 033633052 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633064 - «500» IV 1 flacone 100 ml soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0203/001-003/W017, II/19;

UK/H/0203/001-003/W16.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata:

aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche;

estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a: «trattamento della prostatite batterica cronica»;

estensione delle indicazioni terapeutiche: «infezioni non complicate delle vie urinarie» solamente per il dosaggio da 250 mg.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levoxacin».

Estratto provvedimento UPC/II/2992 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: LEVOXACIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033940014 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033940026 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033940038 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033940040 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 033940053 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033940065 - «5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/II/019, W17, N01; UK/H/0203/001-/W16.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata:

aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche a seguito della conclusione del rinnovo europeo;

estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a: «trattamento della prostatite batterica cronica»;

estensione delle indicazioni terapeutiche: «infezioni non complicate delle vie urinarie» solamente per il dosaggio da 250 mg.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02908

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefamezin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 619 del 13 marzo 2007

Medicinale: CEFAMEZIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, S.S. 156 Km 50, cap. 04010 - codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Pfizer Italia S.r.l sita in Borgo S. Michele (Latina) S.S. 156, km 50 - per le fasi di produzione del flaconcino di polvere e confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022662011 - «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 022662062 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 022662098 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 022662124 - «1000 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamina C Mayne Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 622 del 13 marzo 2007

Medicinale: VITAMINA C MAYNE PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Orazio n. 20/22, cap. 80122 - codice fiscale n. 04953180967.

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità (B11).

È autorizzata la riduzione del periodo di validità del prodotto finito:

da: quarantotto mesi;

a: ventiquattro mesi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030709012 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030709024 - «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio con l'impegno da parte della ditta a ritirare i lotti che progressivamente raggiungeranno il termine del periodo di validità di due anni.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venoruton»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 625 del 13 marzo 2007

Medicinale: VENORUTON.

Titolare A.I.C.: Novartis consumer health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040 - codice fiscale n. 00687350124.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006) - escluso automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura da: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco a: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 017076011 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 017076023 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 017076035 - «2% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 017076062 - «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 017076074 - «1000 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 017076086 - «1000 mg granulato» 12 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «1000 mg granulato» 12 bustine (A.I.C. n. 017076086), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A02836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenacid»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 632 del 13 marzo 2007

Medicinale: TENACID.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, cap. 00144 - codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli Standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 026639031 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere +1 flacone solvente 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026639043 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 026639056 - «500 mg + 500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + 1 sacca solvente 100 ml;

a:

A.I.C. n. 026639031 - «500 mg/100 ml + 500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026639043 - «500 mg/2 ml + 500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 026639056 - «500 mg/100 ml + 500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + 1 sacca solvente da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Tad»

Estratto determinazione UPC 5826/2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Tad Pharma Gmbh, con sede in Heinz-Lohmann-Strasse, 5, 27472 Cuxhaven, Germania, rappresentata dalla società Tad Pharma Italia S.r.l., con sede in via Felice Casati, 16, Milano, con codice fiscale 04827870967.

Specialità medicinale: GLIMEPIRIDE TAD.

Confezioni:

A.I.C. n. 037048016 - «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037048028 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037048030 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037048042 - «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037048055 - «2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037048067 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037048079 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/AL.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l., con sede in via Felice Casati, 16, Milano, con codice fiscale 04827870967.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02847

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Sandoz» A.I.C. n. 036554, numero di procedura europea DK/H/247/01/E01.

Estratto determinazione UPC/1 dell'8 marzo 2007

Considerato che in virtù dell'art. 38 decreto legislativo n. 219/2006 è fatto obbligo alle ditte titolari di A.I.C. di presentare domanda di rinnovo e che quindi il mancato rinnovo comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio.

Considerato che la società Sandoz S.p.a. non ha presentato la domanda di rinnovo per la specialità in oggetto nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 036554018 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554020 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554032 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554044 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554057 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554069 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554071 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554083 - «20 mg compresse rivestite con film» 58 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554095 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554107 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554119 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554121 - «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554133 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 036554145 - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe,

l'autorizzazione all'immissione in commercio non è rinnovata.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02849

Proroga dello smaltimento scorte della specialità medicinale «Ticovac»

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte n. 191

Specialità medicinale: TICOVAC.

Società titolare: Baxter AG.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ticovac»:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515017;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515029;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515031;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515043;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515056;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515068;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515070;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515082,

possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 45 giorni, a partire dal 20 marzo 2007 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2666 del 28 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02846

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B30», «30G», «18T», «I15» e «M10».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° aprile 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B30», «30G», «18T», «I15 e «M10».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B30», «30G», «18T», «I15» e «M10» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B29», «30F», «18S», «I14» e «M9».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

07A02839

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-076) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.